

I nuovi limiti alle compensazioni e al visto di conformità

Di Devis Nucibella

Al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta, il D.L. 24.04.2017, n. 50 conv con modif. Legge 96/2017 ha previsto, a decorrere dallo scorso 24.04.2017 la **riduzione da euro 15.000,00 ad euro 5.000,00 del limite annuo di utilizzo in compensazione** (con altri tributi e contributi) **dei crediti tributari** (Iva, Ires / Irpef, Irap...), oltre il quale è necessario il visto di conformità. In alternativa al visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., possono far sottoscrivere la dichiarazione dalla quale emerge il credito da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione). Sempre a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24.4.2017, n. 50 sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita Iva dovranno eseguire le compensazioni orizzontali dei crediti tributari. In particolare, l'art. 3, c. 3, del D.L. 24.04.2017, n. 50, in vigore dal 24.04.2017, modificando l'art. 37, c. 49-bis, del D.L. 223/2006, ha stabilito che, in relazione ai soggetti titolari di partita Iva, **l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo) riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e all'Iva (annuali o trimestrali), **senza limiti di importo**.

Il visto di conformità

Il visto di conformità, introdotto dal D.Lgs. n. 241/1997, meglio conosciuto come visto leggero, costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore, a soggetti estranei all'Amministrazione Finanziaria, nello specifico ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti a ciò abilitati, iscritti in un apposito elenco informatizzato. L'attestazione di conformità, già obbligatoria per la presentazione delle dichiarazioni 730 e per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a

15.000 euro annui, è stata prevista, con l'art. 1, c. 574, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), per la compensazione anche di altri tributi.

Dall'1 gennaio 2014, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, per l'utilizzo in compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni diverse dall'IVA (IRPEF, addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive) per importi superiori a € 15.000,00, era diventata necessaria l'apposizione di tale visto di conformità, ex art. 35, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 241/1997.

In particolare, ai sensi dell'art. 10, c. 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che intendevano utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, nonché i contribuenti che, utilizzavano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per importi superiori a 15.000 euro annui avevano l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emergeva il credito.

Dunque, oltre che per i crediti IVA, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità è previsto anche per i crediti relativi :

- alle imposte sui redditi;
- alle addizionali alle imposte sui redditi;
- alle ritenute alla fonte indicate nell'art. 3 del D.P.R. n. 602/1973;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'imposta regionale sulle attività produttive.

Non è necessario apporre il visto di conformità, in caso di compensazione della stessa imposta.

L'obbligo del visto riguarda, infatti, solo le compensazioni orizzontali, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura.

In sostanza già dal periodo d'imposta in corso al 2013, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24, il credito superiore ad € 15.000, relativo a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP; il contribuente doveva richiedere l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso fosse emerso.

Non è, invece, richiesta l'apposizione del visto di conformità in caso di riporto del credito nell'anno successivo.

Il limite di 15.000 euro doveva essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito d'imposta e non per ogni tipo di dichiarazione.

Novità del D.L. 50/2017

L'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 conv con modif. Legge 96/2017 al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta e la violazione delle modalità di utilizzo in compensazione previste dalle leggi vigenti per alcune tipologie di crediti, da un lato, estende l'ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e, dall'altro, estende l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA, potenziando ulteriormente gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei crediti utilizzati indebitamente in compensazione.

Entrando nel dettaglio, la disposizione **riduce dagli attuali euro 15.000 a euro 5.000 l'importo al di sopra del quale i crediti** relativi all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

Art. 1 c. 574 L. 147/2013	
ANTE DL 50/2017	POST DL 50/2017
I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 [Dlgs 241/97], utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.	I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 [Dlgs 241/97], utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte , alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
NOTA: Il comma 1, lettera a, dell'articolo 3 del D.L. 50/2017 interviene sul comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, riducendo la soglia relativa all'utilizzo in compensazione dei crediti pertinenti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, eliminando, altresì, in tema di ritenute alla fonte, il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto tale riferimento normativo non è esaustivo delle diverse casistiche di ritenuta alla fonte attualmente esistenti	

Art. 10 c. 1 lett. a DL n. 78/2009	
ANTE DL 50/2017	POST DL 50/2017
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.	I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
<p>NOTA:</p> <p>Il comma 2, lettera a, numero 1, dell'articolo 3 del D.L. 50/2017 interviene sull'articolo 10, comma 1, lettera a, numero 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, riducendo la soglia relativa ai crediti IVA.</p>	

LE NOVITA'	
Crediti oggetto di monitoraggio	Utilizzo del credito
<ul style="list-style-type: none"> ▪ che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, il credito: ✓ Irpef/Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi ✓ addizionale regionale/comunale derivante dal mod. Redditi Pf ✓ imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe) ✓ Irap derivante dalla relativa dichiarazione ✓ ritenute alla fonte risultante dal mod. 770 ▪ credito Iva 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>libero</u> fino a € 5.000 (anziché € 15.000) ✓ necessita del visto di conformità/sottoscrizione dell'organo di controllo per importi superiori a € 5.000 (anziché € 15.000).

**ATTENZIONE: Deroga start-up innovative: il limite rimane fissato a €.
50.000**

La lettera b del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 50/2017 provvede al coordinamento formale delle norme sul visto di conformità per le start-up innovative, specificando che per tali imprese, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la soglia per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni è innalzata non più da 15.000 a 50.000 euro, ma dal nuovo limite di 5.000 sempre a 50.000 euro (articolo 10, comma 1, lettera a, numero 7-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).

Il nuovo limite di € 5.000 per le compensazioni, oltre il quale è richiesto il visto di conformità, si applica per tutti i comportamenti tenuti **dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24.04.2017.**

Agenzia delle Entrate Risoluzione 4.5.2017, n. 57/E

“per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità ... restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”.

Ne consegue che:

- per le dichiarazioni già presentate entro il 23.04.2017 prive del visto di conformità (ad esempio, le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli;
- non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24.04.2017, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a € 15.000;
- in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24.04.2017 (ad esempio, modello Redditi 2017 o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 322/1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad € 5.000.

L'art. 3, D.L. n. 50/2017 ha previsto l'estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 (mod. IVA TR).

Per i crediti di importo superiore a € 5.000 l'utilizzo in compensazione è ora possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza (in precedenza l'utilizzo in compensazione di importi superiori a € 5.000 poteva essere effettuato "a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza").

Compensazione orizzontale credito Iva			
<u>Infrannuale</u>		<u>Annuale</u>	
> € 5.000	≤ € 5.000	> € 5.000	≤ € 5.000
Visto di conformità nel mod. TR	Libero	Visto di conformità nella dichiarazione Iva	Libero
Dal 10 del mese successivo alla presentazione del mod. TR	Dopo l'invio del mod. TR	Dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva vistata	Dal 1.01 dell'anno successivo

Compensazione orizzontale di credito per imposte non Iva	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irpef e addizionali, Ires, Irap. ▪ Ritenute (da mod. 770). ▪ Imposte sostitutive. ▪ Crediti d'imposta (da quadro RU). 	
> € 5.000	≤ € 5.000
Visto di conformità nella dichiarazione	Libero
Dal 01.01 dell'anno successivo	

Utilizzo del credito in compensazione

Ulteriore novità consiste nella generalizzazione, per i soggetti titolari di partita IVA, dell'obbligo di utilizzare, per le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate**.

A tal fine è modificato il comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, che consente l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della norma in esame viene eliminato il limite di 5.000 euro oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio, rendendo quindi obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione di crediti IVA; nello stesso tempo il predetto obbligo si estende ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Art. 37, c. 49-bis, DL n. 223/2006	
ANTE DL 50/2017	POST DL 50/2017
<p>I soggetti di cui al comma 49 [soggetti titolari di partita IVA], che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 [D.Lgs. n. 241/97] del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ...</p>	<p>I soggetti di cui al comma 49 [soggetti titolari di partita IVA], che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 [D.Lgs. n. 241/97], del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate....</p>

LE NOVITA'

- i titolari di partita Iva
- sono obbligati ad utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- in presenza di compensazione orizzontale dei crediti Iva o da imposte dirette **indipendentemente dall'importo di tale compensazione**

Con la Risoluzione n. 68/E/2017, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire una serie di chiarimenti in merito alla novità in commento. In primo luogo sono stati individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'elenco dei relativi codici tributo è riportato nell'allegato 2 alla risoluzione (si evidenzia l'esclusione di utilizzo dei servizi telematici con riferimento al credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal modello 730).

Altro chiarimento fornito è che (per i titolari di partita IVA) l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste (e, quindi, essi possono utilizzare anche l'home banking) qualora i codici riportati nell'allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3. In altre parole l'obbligo non sussiste qualora si tratti di **compensazione di tipo verticale** (IRPEF ad IRPEF, IRES ad IRES...)

Tuttavia, è anche chiarito che qualora al netto delle compensazioni "interne" indicate nell'allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, restano ferme le regole generali.

ESEMPIO

Se si procede a versare l'acconto IRES pari a € 10.000 utilizzando in compensazione:

- IRES a credito di € 5.000;
- credito IVA risultante dal mod. IVA pari ad € 5.000.

In tale caso devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Ciò in quanto il pagamento dell'acconto IRES (codice "2002") avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione un credito IVA (codice "6099"). Tale operazione è da considerarsi come compensazione "orizzontale" o "esterna"

ESEMPIO

In riferimento al precedente esempio, ove non si proceda ad utilizzare in compensazione il credito IVA, procedendo al versamento della differenza pari a € 5.000 con mezzi diversi dalla compensazione, potranno essere utilizzati servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

ESEMPIO

Se si procede a versare

- un debito IRES di € 5.000
- un debito IVA pari ad € 5.000
- utilizzando in compensazione un credito IRES di € 10.000.

Trattandosi di compensazione "orizzontale" o "esterna" vi sarà l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Titolare partita Iva	
Modello F24 a debito con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute.	Modello F24 a debito con compensazione di altri crediti (ad esempio, contributi previdenziali).
Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking).

Privato
Modello F24 a debito con compensazione orizzontale
Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking).

Modello F24 a debito senza compensazione orizzontale	
Privato	Titolare partita Iva
Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking).	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking).

Divieto di compensazione per somme iscritte a ruolo

Il comma 4, infine, modifica le norme sulla riscossione coattiva dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in caso di inadempienza all'atto di recupero (articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), introducendo il **divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute.**

Si ricorda che i commi 421-423 della legge finanziaria 2005 hanno introdotto norme sul recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. In particolare, il comma 421 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche parzialmente, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. Il comma 422 stabilisce che, in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione

coattiva. Il comma 423 infine specifica che la competenza all'emanazione degli atti di recupero, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

Il visto di conformità e polizza assicurativa

Per quanto riguarda il visto di conformità ricordiamo che l'art. 6 del D.Lgs. 175/2014, in relazione al profilo di responsabilità a carico degli intermediari che appongono il visto di conformità infedele sulla dichiarazione, ha previsto l'innalzamento a € 3.000.000 del massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l'incasso delle suddette somme.

Il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui bisogna essere titolari per poter ottenere l'abilitazione al rilascio del visto di conformità è stato triplicato, portandolo a € 3.000.000, in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80.

Peraltro, oltre all'aumento del massimale minimo obbligatorio, è stata prevista l'introduzione, nel contratto di assicurazione, di una clausola che estende la copertura assicurativa anche per le sanzioni irrogate direttamente nei confronti del professionista.

Con circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E, l'Agenzia Entrate ha chiarito che i professionisti, che non intendono apporre il visto di conformità sui 730, ma rilasciano visti di conformità solo in relazione ai Modelli Unico, Irap ed Iva, per la compensazione nell'F24 dei crediti tributari di importo superiore a € 15.000, ovvero per il rimborso dei crediti Iva annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non sono obbligati ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi relativi solo ai Modelli 730.

Sono, invece, tenuti ad adeguare il massimale della polizza al nuovo importo minimo tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, e che intendono prestare questo tipo di assistenza fiscale.

Sono consultabili, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità, con espressa indicazione delle seguenti informazioni:

- abilitazione all'apposizione del visto sui Modelli 730;
- luogo di svolgimento dell'attività;

▪ eventuale svolgimento dell'attività in forma associata ovvero l'utilizzo di società di servizi, fermo restando che per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sui Modelli 730 il pro-fessionista non può però avvalersi di una società di servizi.

31 luglio 2017
Devis Nucibella